



**MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DI BANCO BPM S.P.A.**

(3 marzo 2026)

Assemblea ordinaria dei soci
16 aprile 2026 (unica convocazione)

INDICE

AVVERTENZA.....	3
INFORMAZIONI GENERALI	3
1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
1.1 NUMERO DI CONSIGLIERI E DURATA DEL MANDATO	3
1.2 MODALITÀ DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	3
1.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE	5
1.4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE	6
1.5 TERMINI E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DI SOCI E LISTE DI SOCI-DIPENDENTI	6
1.6 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE	7
1.7 REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
POSSIBILI SCENARI A SECONDA DEGLI ESITI DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEARI	14
2. COLLEGIO SINDACALE.....	17
2.1 NUMERO DI SINDACI E DURATA DEL MANDATO	17
2.2 MODALITÀ DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	17
2.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI SOCI E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE	18
2.4 LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE DI SOCI	19
2.5 TERMINI E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DI SOCI	20
2.6 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DI SOCI	20
2.7 REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	20
POSSIBILI SCENARI A SECONDA DEGLI ESITI DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEARI	26
ALLEGATO 1 – STATUTO SOCIALE DI BANCO BPM S.P.A.	29
ALLEGATO 2A-1 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	49
ALLEGATO 2A-2 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	69
ALLEGATO 2B-1 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	89
ALLEGATO 2B-2 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	103
ALLEGATO 3A - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI	117
ALLEGATO 3B - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEI SINDACI.....	118

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione dei soci di Banco BPM S.p.A. a mero titolo informativo e come tale non intende sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alle quali i soci sono comunque pregati di fare riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI

Le procedure per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disciplinate dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale (**Allegato 1**).

Nell'osservanza delle pertinenti previsioni statutarie che disciplinano l'elezione, mediante voto di lista, dei componenti, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a cui si rinvia per ogni elemento di dettaglio, Banco BPM S.p.A. (il "**Banco BPM**", la "**Banca**", l'"**Emittente**" o la "**Società**") ha approvato le seguenti *"Modalità operative per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali di Banco BPM S.p.A."*.

1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 NUMERO DI CONSIGLIERI E DURATA DEL MANDATO

In occasione dell'assemblea dei soci della Banca che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 scadrà il mandato dei Consiglieri di Amministrazione eletti dall'Assemblea dei soci della Società del 20 aprile 2023. In conformità all'art. 20.1. dello Statuto sociale, il numero dei Consiglieri di Amministrazione, anche non soci, che l'assemblea è chiamata ad eleggere è pari a 15 (quindici) fra i quali il Presidente e il Vice-Presidente.

La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è di 3 (tre) esercizi e la scadenza coinciderà con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Gli amministratori sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

1.2 MODALITÀ DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028 si procederà sulla base di liste - nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva - che potranno essere presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del Consiglio**"; (ii) da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di

partecipazione pari ad almeno lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (la "**Lista di Soci**"); (iii) da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la "**Lista di Soci-Dipendenti**").

Hanno diritto a presentare la Lista di Soci e la Lista di Soci-Dipendenti, con i requisiti sopra indicati, coloro che ottengano il rilascio della comunicazione ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e successive modificazioni, incluse quelle approvate da Consob e Banca d'Italia in data 10 ottobre 2022, (il "**Provvedimento Congiunto**") e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e delle relative norme attuative (la "**Comunicazione**").

Il capitale sociale – aggiornato alla data del presente documento – è pari ad Euro 7.100.000.000,00 suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni ordinarie prive del valore nominale. Pertanto la quota minima per la presentazione della Lista di Soci è pari a n. 7.575.911 azioni e per la Lista di Soci-Dipendenti è pari a n. 1.818.219 azioni.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF è previsto che, al genere meno rappresentato, sia riservata per sei mandati consecutivi una quota pari almeno a due quinti degli amministratori eletti.

La Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti:

- deve contenere un numero di candidati pari a 20 (venti);
- ai primi due posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista;
- al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti, invece, non deve rispettare i requisiti previsti per la Lista del Consiglio, fermo restando che:

- le Liste di Soci e le Liste di Soci-Dipendenti che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20.1.6. dello Statuto sociale in misura pari ad almeno 8 (otto) nel caso in cui la Lista di Soci o la Lista di Soci-Dipendenti sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) nel caso in cui la Lista di Soci o la Lista di Soci-Dipendenti sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici).

1.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista di Soci o Lista di Soci-Dipendenti e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF aventi a oggetto le azioni del Banco BPM non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione della Lista di Soci e della Lista di Soci-Dipendenti è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

L'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle Liste di Soci e Liste di Soci-Dipendenti può pervenire alla Banca anche successivamente al deposito delle Liste di Soci e Liste di Soci-Dipendenti, purché **entro il termine di pubblicazione delle liste stesse che avverrà a cura del Banco BPM entro il 26 marzo 2026** (almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati anche i seguenti documenti:

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la Lista di Soci o la Lista di Soci-Dipendenti e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (in via esemplificativa e non esaustiva: *curriculum vitae*, copia di un documento di identità, certificato di residenza o documento equivalente);
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Decreto-Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, c.d. "divieto di *interlocking*"), la sussistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione (professionalità, competenza onorabilità, correttezza, *time commitment*, cumulo degli incarichi ed, eventualmente, indipendenza), nonché comunicano l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, avuto presente il limite del cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente (**Allegato 2A-1** per i candidati Consiglieri di Amministrazione; **Allegato 2A-2** per il candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il candidato Amministratore Delegato);
- una dichiarazione dei Soci che hanno presentato la Lista di Soci o la Lista di Soci-Dipendenti – e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa – attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 – *quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") e dalla normativa *pro tempore* vigente;

- copia della Comunicazione o dichiarazione di impegno a trasmettere la Comunicazione in parola **entro il termine di pubblicazione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti che avverrà a cura del Banco BPM entro il 26 marzo 2026** (almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea).

In aggiunta a tale documentazione, i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio *status* di lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

Indicazioni operative

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, si allega il modello di scheda per la presentazione della lista per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (**Allegato 3a**).

1.4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra lista, la Consob ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina degli amministratori ⁽¹⁾. In particolare, la Consob richiede che i soci che presentano "liste di minoranza" indichino, nella dichiarazione (richiamata al paragrafo "*Modalità di presentazione delle liste e documentazione da depositare*") attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, anche:

- l'assenza di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con tali azionisti insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

La Consob ha altresì emanato il Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022, riguardante la lista presentata da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, con cui, tra l'altro, ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che i soci che presentino una lista dichiarino l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché specifichino le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni.

1.5 TERMINI E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DI SOCI E LISTE DI SOCI-DIPENDENTI

Le Liste di Soci e le Liste di Soci-Dipendenti, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, devono essere sottoscritte dai soci e depositate, a pena di decadenza, **entro le ore 24:00 del 23 marzo 2026** (entro il 25°

(1) Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

(venticinquesimo) giorno precedente a quello previsto per lo svolgimento dell'Assemblea ⁽²⁾ ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF) con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la Sede legale del Banco BPM (funzione Affari Societari di Gruppo), Piazza Filippo Meda, 4, Milano nei giorni lavorativi dalle ore 8:15 alle ore 17:00; ovvero
- trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo soci@pec.bancobpmspa.it, allegando i documenti in formato pdf.

La funzione Affari Societari di Gruppo, quale struttura dedicata, sarà a disposizione per fornire ai soci che ne facciano richiesta la documentazione e le indicazioni necessarie per la formazione e la presentazione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti.

1.6 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Le liste che siano state regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data prevista per l'Assemblea (e pertanto entro il **26 marzo 2026**) ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF. Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico da parte della Banca presso la Sede Sociale del Banco BPM, sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it - *Corporate governance – Assemblea Soci* e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato, "eMarket Storage" www.emarketstorage.it e con le altre modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

1.7 REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto sociale e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e, se del caso, indipendenza, nonché rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo (c.d. *time commitment*) e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Inoltre, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM sono tenuti ad agire con autonomia di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico assunto.

Al riguardo, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**D.M. 169/2020**"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB, stabilisce i requisiti di idoneità in capo agli esponenti aziendali e, quindi, in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nel presentare le Liste di Soci e le Liste di Soci-Dipendenti, gli Azionisti sono invitati a tenere altresì conto del documento "*Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" – redatto anche ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario, contenute nella Circolare n. 285/2013 – il quale contiene indicazioni e raccomandazioni a disposizione degli Azionisti, nell'ottica di aiutarli a formulare proposte per la composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il documento è disponibile sul

⁽²⁾ Il 25° (venticinquesimo) giorno precedente a quello previsto per l'Assemblea cade domenica 22 marzo 2026, pertanto il termine deve intendersi scadere lunedì 23 marzo 2026, primo giorno lavorativo successivo.

Cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Ai sensi dell'art. 20.3.1 dello Statuto sociale, non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20.3.2 dello Statuto sociale, fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa *pro tempore* vigente (ivi compreso il divieto di *interlocking* ⁽³⁾), non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

La carica di Consigliere è, altresì, incompatibile, ai sensi del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi", con cariche di natura politica, per tali intendendosi le cariche di parlamentare nazionale e di membro del Governo. È inoltre raccomandato che la carica di Consigliere non venga svolta da soggetti che rivestano la carica di parlamentare europeo ovvero di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia).

Requisiti di professionalità

Tutti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa *pro tempore* vigente (in particolare l'art. 26 del TUB e l'art. 7 del D.M. 169/2020 ⁽⁴⁾). In particolare, l'art. 7 del D.M. 169/2020 declina il requisito di

(3) L'art. 36, comma 1, del Decreto-Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, dispone che: "È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti". Ai sensi del comma 2-bis della medesima norma "[i] titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente".

(4) In particolare, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 169/2020, i candidati ai fini dello svolgimento di funzioni di amministrazione devono possedere determinati requisiti di professionalità a seconda che ricoprano incarichi esecutivi o non esecutivi. In particolare:

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
 - a. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - b. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti richiesti per gli esecutivi (di cui al punto 1 che precede) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
 - a. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità

professionalità differenziandone il contenuto a seconda che si tratti di esponenti con incarichi esecutivi ovvero non esecutivi, nonché avendo specifico riguardo alla candidatura per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per quella di Amministratore Delegato.

Criteri di competenza

Oltre ai requisiti di professionalità, i consiglieri devono soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020, anche nell'accezione di conoscenza, esperienza e *soft skill*, stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente e dalla "soft law" (incluse le Linee Guida EBA/ESMA e la Guida BCE come *infra* definite), in funzione della natura della carica/incarico particolare ricoperto e delle caratteristiche dimensionali e operative del Banco BPM. Assume a tal fine rilievo la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Per quanto riguarda il dettaglio dei criteri di competenza adottati dal Banco BPM, si fa rinvio alla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – Corporate governance – Documenti Societari.

Requisiti di onorabilità

Tutti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del D.M. 169/2020 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000.

Per quanto riguarda il dettaglio dei requisiti di onorabilità adottati dal Banco BPM, si fa rinvio alla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – Corporate governance – Documenti Societari.

Criteri di correttezza

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve soddisfare specifici criteri di correttezza con riferimento alle proprie condotte personali e professionali pregresse, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 169/2020 e dalla "soft law", incluse le linee guida sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (i.e. "Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function

anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

- b. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - c. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti di cui sopra.
 4. L'Amministratore Delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.
 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui sopra, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

holders under Directive 2013/36/UE and Directive 2014/65/UE") emanate dall'EBA e dall'ESMA in data 2 luglio 2021 ("**Linee Guida EBA/ESMA**") e dalla guida della Banca Centrale Europea avente ad oggetto la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (i.e. "Guide to fit and proper assessment"), pubblicata in data 8 dicembre 2021 ("**Guida BCE**").

Nello specifico viene in rilievo che i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- non si trovino - e non si siano trovati in passato - in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette), siano - o siano state -, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla loro reputazione.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei criteri di correttezza si deve tenere conto, tra l'altro, delle fattispecie previste dall'art. 4 e dei parametri di cui all'art. 5 del D.M. 169/2020.

Requisiti di indipendenza

Definizione di indipendenza

Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, l'art. 20.1.6 dello Statuto sociale contiene una definizione di indipendenza che, da un lato, riporta le previsioni dell'art. 148, comma terzo, del TUF ⁽⁵⁾, dell'art. 13 del D.M. 169/2020, nonché delle previsioni contenute nelle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance (*infra* richiamate) e, dall'altro, soddisfa l'esigenza di consentire una agevole sindacabilità delle situazioni rilevanti.

In particolare, ai sensi dell'art. 20.1.6 dello Statuto sociale sono considerati indipendenti i membri del Consiglio di Amministrazione che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fermo restando che non si considerano indipendenti gli amministratori che si trovano anche in una sola delle seguenti ipotesi:

- a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa *pro tempore* vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della Società o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi,

⁽⁵⁾ Inoltre, l'art. 147-ter, comma primo, del TUF, in materia di società quotate, prevede, *inter alia*, che "... Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. ...".

oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate;

- c) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;
- d) se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e) se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i) se ha, o ha avuto nei tre precedenti esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un azionista significativo della Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;

- j) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini della dichiarazione di indipendenza, si tenga altresì conto delle previsioni in materia di indipendenza contenute nel Codice di *Corporate Governance* – cui il Banco BPM aderisce, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – il quale raccomanda che nelle società c.d. "grandi" almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione possieda i requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ La raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* prevede quanto segue: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- (a) se è un azionista significativo della società;
- (b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- (c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- (d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- (e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- (g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

Numero dei Consiglieri indipendenti

L'art. 147-ter, comma 4, del TUF prevede che, per le società con azioni quotate in cui è presente un Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

La raccomandazione n. 5 contenuta nel Codice di Corporate Governance, cui Banco BPM aderisce, prevede, inoltre, che *"nelle società grandi [intese quelle la cui capitalizzazione è stata superiore a 1 miliardo di euro l'ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno dei tre anni solari precedenti, in cui rientra Banco BPM] gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione"*.

Fermo restando quanto ulteriormente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente ⁽⁷⁾, l'art. 20.1.5 dello Statuto sociale prevede che almeno 8 (otto) amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 20.1.6 dello Statuto sociale.

Limiti al cumulo degli incarichi e disponibilità di tempo ("time commitment")

Fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento *"Limiti al cumulo degli incarichi"* (disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance – Documenti Societari*), ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, avuto presente quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, oltre allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società secondo quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 169/2020. A tal proposito e ponendo una particolare attenzione al buon funzionamento del Consiglio e al contributo di ciascun componente alla dialettica interna all'organo, si rinvia al documento *"Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione"*, disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance – Documenti Societari*, per il dettaglio dei limiti al cumulo degli incarichi e disponibilità di tempo, nonché della stima da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario da dedicare per lo svolgimento dell'incarico.

* * *

Si ricorda infine che i Consiglieri che saranno nominati saranno soggetti anche alla verifica da parte della Banca Centrale Europea della sussistenza dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di amministrazione previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, per

(h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.
Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi".
(7) Cfr., Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.2., della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia, che prescrive che almeno un quarto dei componenti del consiglio di amministrazione debbano possedere il requisito di indipendenza.

cui si invitano i presentatori delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti, nel valutare le candidature da proporre, a prendere visione delle indicazioni al riguardo emanate da tale Autorità nella Guida BCE.

* * *

POSSIBILI SCENARI A SECONDA DEGLI ESITI DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEARI

In conformità con il Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob, si riportano di seguito i possibili scenari a seconda degli esiti delle votazioni assembleari relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione che si svolgerà ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

Si ricorda che, in conformità all'art. 20.1. dello Statuto sociale, il numero dei Consiglieri di Amministrazione, anche non soci, che l'assemblea è chiamata ad eleggere è pari a 15 (quindici) fra i quali il Presidente, il Vice-Presidente.

Scenari:

- A) in caso di presentazione di una sola lista di candidati, ai sensi dell'art. 20.9 dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati ivi inseriti.
- B) in caso di presentazione di più liste di candidati, ai sensi dell'art. 20.5 dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti come segue:
 - (a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, fino a 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista. Qualora sia presentata la Lista del Consiglio, e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggiore numero di voti, gli amministratori spettanti a tale lista - secondo quanto precisato alla successiva lett. (b) - saranno tratti con le seguenti modalità:
 - (i) l'assemblea procederà a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato alla quale potranno partecipare tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante;
 - (ii) i candidati saranno ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
 - (iii) risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
 - (iv) in caso di parità tra candidati si procederà in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
 - (b) dalle liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, e fermo quanto specificato dalla successiva lett. (c), saranno tratti:
 - (i) qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, 3 (tre) amministratori;

- (ii) qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi, 4 (quattro) amministratori;
 - (iii) qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 5 (cinque) amministratori;
 - (iv) qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 6 (sei) amministratori;
- (c) gli amministratori di cui alla precedente lett. (b) saranno tratti dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti come segue:
- (1) ove non sia stata presentata la Lista del Consiglio ovvero, se presentata, questa non abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a):
 - (x) 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti; mentre (y) i restanti amministratori da eleggere per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalle liste, inclusa la Lista del Consiglio ove presentata, diverse da quella *sub* (x), in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti che saranno assegnati ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti Consiglieri di Amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;
 - (2) ove invece sia stata presentata la Lista del Consiglio e questa abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a), i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) (x) che abbiano conseguito una percentuale pari o superiore al 3 (tre) per cento di voti (restando inteso in tal caso che i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore a detta percentuale sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia) ovvero (y) nel caso di cui all'art. 20.5.1.(b)i., dalle prime due liste per numero di voti ottenuti, secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così

attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti Consiglieri di Amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati e che saranno tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita al punto B) del presente paragrafo, ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate, inclusa la Lista del Consiglio, ove presentata, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti saranno eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 20 dello Statuto sociale.

Nelle ipotesi disciplinate al precedente punto B)(c), qualora più candidati ottengano lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere di amministrazione o sia stato eletto il minor numero di consiglieri di amministrazione (fermo restando che nell'ipotesi prevista al precedente punto B)(c)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti dovrà trarsi 1 (uno) amministratore). Qualora nessuna di tali liste avesse ancora eletto un consigliere di amministrazione ovvero tutte avessero eletto lo stesso numero di consiglieri di amministrazione, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a ballottaggio mediante una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 20 dello Statuto sociale.

Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo (i) indicato in sede di presentazione della Lista del Consiglio, laddove risultino eletti a seguito della ulteriore votazione individuale prevista dal punto B)(a)(i) ovvero (ii) della lista che avrà eletto il maggior numero di amministratori ai sensi dell'art. 20.5.1 dello Statuto sociale. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che avrà eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto sociale.

Ove al termine delle votazioni, (i) non venissero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. dello Statuto sociale nel numero richiesto dal medesimo Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione, se del caso come risultante dalla votazione individuale di cui al precedente punto B)(a)(i); a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalla medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti dalle altre liste (e con

la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 dello Statuto e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti (art. 20.7 dello Statuto sociale).

Ove nei termini non sia presentata alcuna lista di candidati, l'Assemblea delibererà a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea con le modalità previste dall'art. 20.10 dello Statuto Sociale.

Per ogni altra informazione in merito all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto contenuto nello Statuto sociale.

2. COLLEGIO SINDACALE

2.1 NUMERO DI SINDACI E DURATA DEL MANDATO

In occasione dell'Assemblea dei Soci della Banca che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 scadrà il mandato dei Sindaci eletti dall'Assemblea dei soci della Società del 20 aprile 2023. In conformità alle pertinenti disposizioni dello Statuto sociale e nel rispetto delle previsioni normative in esso richiamate, il Collegio Sindacale è composto da 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti.

La durata del mandato del Collegio Sindacale è di 3 (tre) esercizi e la scadenza coinciderà con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

I Sindaci sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

2.2 MODALITA' DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028 si procederà sulla base di Liste di Soci – nella quale ai candidati sarà assegnata una numerazione progressiva – presentate da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale della Banca.

Hanno diritto a presentare la Lista di Soci i soci che rappresentino la frazione del capitale sociale sopra indicata, che ottengano il rilascio della Comunicazione.

Il capitale sociale – aggiornato alla data del presente documento – è pari ad Euro 7.100.000.000,00 suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni ordinarie prive del valore nominale. Pertanto la quota minima di capitale sociale di cui essere titolari ai fini della presentazione delle Liste di Soci è pari a n. 7.575.911 azioni.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF è previsto che, al genere meno rappresentato, sia riservata per sei mandati consecutivi una quota pari almeno a due quinti dei Sindaci effettivi eletti.

Ai sensi delle pertinenti previsioni statutarie, la Lista di Soci deve rispettare i seguenti requisiti:

- la Lista di Soci, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo;
- la Lista di Soci che, considerando entrambe le sezioni, presenta un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve includere, tanto nella sezione della Lista di Soci relativa ai sindaci effettivi quanto in quella relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso, al fine di assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI SOCI E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola Lista di Soci, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una Lista di Soci, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

Ogni candidato può essere presente in una sola Lista di Soci, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle Liste di Soci è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le Liste di Soci sono depositate presso la Società.

L'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle Liste di Soci può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle Liste di Soci, purché **entro il termine di pubblicazione delle liste stesse che avverrà a cura del Banco BPM entro il 26 marzo 2026** (almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea) ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF, come richiamato dall'art. 148, comma 2, TUF.

Unitamente a ciascuna lista devono essere presentati anche i seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esaurente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (in via esemplificativa e non esaustiva: *curriculum vitae*, copia di un documento di identità, certificato di residenza o documento equivalente ed eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti), con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, cod. civ., e avuto presente il limite del cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente);
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità (anche ai sensi del divieto di *interlocking*), nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica (professionalità, competenza, *time commitment*, cumulo degli incarichi, onorabilità, correttezza ed indipendenza)

(**Allegato 2B-1** per i candidati Sindaci Effettivi; **Allegato 2B-2** per i candidati Sindaci Supplenti);

- una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la Lista di Soci – e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa – attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 – *quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti e dalla normativa *pro tempore* vigente;
- copia della Comunicazione o dichiarazione di impegno a trasmettere la Comunicazione **entro il termine di pubblicazione delle Liste di Soci che avverrà a cura del Banco BPM entro il 26 marzo 2026** (almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea).

Le Liste di Soci presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Le eventuali difformità o carenze che riguardino la, o la mancanza della, documentazione relativa ai singoli candidati di una Lista di Soci non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera Lista di Soci, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

Indicazioni operative

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco (effettivo o supplente), si allega il modello di scheda per la presentazione della lista per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale (**Allegato 3b**).

2.4 LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE DI SOCI

Nel rispetto della normativa vigente che prevede che almeno un membro effettivo del Collegio Sindacale sia espresso dai soci di minoranza che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Soci risultata prima per numero di voti, lo Statuto sociale stabilisce che siano eletti dalle minoranze almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo "*Possibili Scenari*".

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, la Consob ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei Sindaci ⁽⁸⁾. In particolare, la Consob richiede che i soci che presentano "liste di minoranza" indichino, nella dichiarazione (richiamata al paragrafo "*Modalità di presentazione delle liste e documentazione da depositare*") attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, anche:

- l'assenza di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con tali azionisti insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

⁽⁸⁾ Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

2.5 TERMINI E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DI SOCI

Le Liste di Soci, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la Sede sociale del Banco BPM **entro le ore 24:00 del 23 marzo 2026** (entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea ⁽⁹⁾) ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF, come richiamato dall'art. 148, comma 2, TUF con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la Sede legale del Banco BPM (funzione Affari Societari di Gruppo), Piazza Filippo Meda, 4, Milano nei giorni lavorativi dalle ore 8:15 alle ore 17:00; ovvero
- trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo soci@pec.bancobpm.it, allegando i documenti in formato pdf.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alla disciplina vigente risultino collegati tra di loro, il Banco BPM ne darà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.

La funzione Affari Societari di Gruppo, quale struttura dedicata, sarà a disposizione per fornire ai soci che ne facciano richiesta la documentazione e le indicazioni necessarie per la formazione e la presentazione delle Liste di Soci.

2.6 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DI SOCI

Le Liste di Soci che siano state regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (e pertanto entro il **26 marzo 2026**) ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF, come richiamato dall'art. 148, comma 2, TUF. Le Liste di Soci devono essere messe a disposizione del pubblico da parte della Banca presso la Sede Sociale del Banco BPM, sul sito *internet* della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance - Assemblea Soci* – Assemblea ordinaria dei Soci del 16 aprile 2026 e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” www.emarketstorage.it e con le altre modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2.7 REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

I componenti del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto sociale e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché rispettare i criteri di competenza e correttezza e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità. Essi devono rispettare il requisito della dedizione di tempo (c.d. *time commitment*) e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Inoltre, tutti i componenti del Collegio Sindacale del Banco BPM sono tenuti ad agire con autonomia di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico assunto.

⁽⁹⁾ Il 25° (venticinquesimo) giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea cade domenica 22 marzo 2026, pertanto il termine deve intendersi scadere lunedì 23 marzo 2026, primo giorno lavorativo successivo.

Al riguardo, il D.M. 169/2020, in attuazione dell'art. 26 del TUB, stabilisce i requisiti di idoneità in capo agli esponenti aziendali e, quindi, anche in capo ai componenti del Collegio Sindacale.

Nel presentare le Liste di Soci, gli Azionisti sono invitati a tenere altresì conto del documento "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" il quale contiene indicazioni e raccomandazioni a disposizione degli Azionisti, nell'ottica di aiutarli a formulare proposte per la composizione del Collegio Sindacale della Banca. Il documento è disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance* – *Documenti Societari*.

Cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio (art. 148 del TUF):

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del cod. civ.;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Banca, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Banca od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Banca e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 17 del D.lgs. n. 39/2010, non possono, inoltre, ricoprire la carica di Sindaco in Banco BPM chi sia stato responsabile chiave della revisione legale che abbia effettuato la revisione per conto della società di revisione legale di Banco BPM, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione della suddetta attività. Tale divieto è esteso ai dipendenti e ai Soci, diversi dal responsabile chiave della revisione legale, nonché ad ogni altra persona fisica i cui servizi siano stati messi a disposizione o sotto il controllo della società di revisione, se abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro coinvolgimento nell'incarico di Revisione legale.

Fermo restando eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa *pro tempore* vigente (ivi compreso il divieto di *interlocking*), si ricorda altresì che:

- ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013) i componenti dell'organo con funzione di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, intendendosi per tale la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario;
- ai sensi del "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*", nonché delle Linee Guida EBA/ESMA, la carica di Sindaco è ritenuta altresì incompatibile con cariche di natura politica, per tali intendendosi le cariche di parlamentare nazionale e di membro del

Governo. È inoltre raccomandato che la carica di Sindaco non venga svolta da soggetti che rivestano la carica di parlamentare europeo ovvero di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia).

Requisiti di professionalità

Tutti i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa *pro tempore* vigente (in particolare l'art. 26 del TUB, l'art. 148 del TUF, nonché il D.M. 169/2020 e il D.M. 162/2000 ⁽¹⁰⁾).

Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri Sindaci sono scelti, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 169/2020, tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, nell'esercizio di:

- (a) attività di revisione legale dei conti;
- (b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- (c) attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- (d) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale deve:

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 162/2000:

- 1) Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
- 2) I Sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

- (i) essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni, o
- (ii) aver esercitato, anche alternativamente, le attività previste per gli altri componenti del Collegio Sindacale dalla normativa vigente (come descritte nel seguito) per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per i Sindaci che non sono iscritti nel Registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Le informazioni comprovanti la sussistenza del requisito di professionalità dei candidati come sopra declinato dovranno risultare dai *curricula vitae* e nell'ulteriore documentazione prodotta a supporto della candidatura.

Per quanto riguarda il dettaglio dei requisiti di professionalità adottati dal Banco BPM, si fa rinvio alla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance* – *Documenti Societari*.

Criteri di competenza

Oltre ai requisiti di professionalità, i componenti del Collegio Sindacale devono soddisfare i criteri di competenza, anche nell'accezione di conoscenza, esperienza e requisiti attitudinali, stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente (incluse le Linee Guida EBA/ESMA e la Guida BCE), in funzione della natura della carica/incarico particolare ricoperto e delle caratteristiche dimensionali e operative del Banco BPM.

Per quanto riguarda il dettaglio dei criteri di competenza adottati dal Banco BPM, si fa rinvio alla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance* > *Documenti Societari*.

Requisiti di onorabilità

Tutti i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 169/2020 e dal D.M. 162/2000.

Per quanto riguarda il dettaglio dei requisiti di onorabilità adottati dal Banco BPM, si fa rinvio alla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance* - *Documenti Societari*.

Criteri di correttezza

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, ciascun componente del Collegio Sindacale deve soddisfare specifici criteri di correttezza con riferimento alle proprie condotte personali e professionali pregresse, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 169/2020, dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE. Nello specifico viene in rilievo che i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale:

- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Sindaco della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale e della fiducia del pubblico;
- non si trovino - e non si siano trovati in passato - in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette), siano - o siano state, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla loro reputazione;
- non siano correlati a specifiche circostanze la cui sussistenza potrebbe incidere sulla buona reputazione, l'onestà, l'integrità e la solidità finanziaria dell'esponente.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei criteri di correttezza si deve tenere conto, tra l'altro, delle fattispecie previste dall'art. 4 e dei parametri di cui all'art. 5 del D.M. 169/2020.

Requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 14 del D.M. 169/2020, non possono assumere l'incarico di componente del Collegio Sindacale coloro che:

- (a) si trovano in una delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 1, lettere b), g) e h) del D.M. 169/2020 e precisamente:
 - è un "partecipante" ⁽¹¹⁾ nella Banca;
 - è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le Società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un "partecipante" nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- (b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - dei responsabili delle principali funzioni aziendali ⁽¹²⁾ della Banca;
 - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera (a) o nella lettera (c) che segue;

⁽¹¹⁾ Si intende il soggetto che, detenendo una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nella Banca, o che comporti il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e delle relative disposizioni attuative.

⁽¹²⁾ Ai sensi del D.M. 169/2020, si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite alle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'art. 53 TUB, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della Banca (*Chief Financial Officer*), nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'art. 154-bis del TUF.

- (c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un "partecipante" nella Banca, la Banca o Società da questa controllate.

È in ogni caso fatta salva la possibilità per un componente del Collegio Sindacale di Banco BPM di svolgere l'incarico di Sindaco o di Consigliere di Sorveglianza contemporaneamente in una o più Società del gruppo della Banca.

Inoltre, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza contenuti nell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché nelle previsioni contenute nella Raccomandazione n. 9 del Codice di Corporate Governance ⁽¹³⁾.

Al riguardo, ai fini della successiva valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità dell'esponente, l'art. 33.4 dello Statuto sociale prescrive che, fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, i Sindaci devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dall'art. 20.1.6. dello stesso Statuto (*supra* riportato).

In conformità ai citati artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale e nel rispetto delle *best practices*, in sede di verifica in capo ai componenti del Collegio del requisito in parola si applicano i criteri quantitativi e/o qualitativi individuati in via generale con delibera consiliare come idonei a determinare la significatività dei rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, sopra indicati.

Per quanto riguarda il dettaglio dei requisiti di indipendenza adottati dal Banco BPM, si fa rinvio alla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" nonché allo Statuto sociale disponibili sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance* - *Documenti Societari*.

Limiti al cumulo degli incarichi e disponibilità di tempo (time commitment)

Ai sensi di quanto previsto nello Statuto sociale, si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti da

⁽¹³⁾ La raccomandazione n. 9 del Codice di Corporate Governance prevede quanto segue: "Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori [...]". La raccomandazione 7 prevede a sua volta che "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi [...]".

ogni disposizione applicabile (ivi inclusi gli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 169/2020). In particolare, secondo quanto prescritto dal Regolamento Emittenti in attuazione dell'art. 148-bis del TUF non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società indicate dalla menzionata normativa nei limiti ivi stabiliti. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società "piccole" (così come definite dal Regolamento Emittenti) non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi.

Il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti.

Con particolare riferimento alle banche, la normativa *pro tempore* vigente stabilisce che gli esponenti aziendali devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, anche tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni esercitate nonché di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte (c.d. *time commitment*) ⁽¹⁴⁾. A tal proposito e ponendo una particolare attenzione al buon funzionamento del Collegio Sindacale e al contributo di ciascun componente alla dialettica interna all'organo, si rinvia al documento "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance – Documenti Societari*, per il dettaglio dei limiti al cumulo degli incarichi e disponibilità di tempo, nonché della stima da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario da dedicare per lo svolgimento dell'incarico.

Infine, con riguardo ai limiti in materia di cumulo degli incarichi previsti per gli esponenti aziendali delle banche dalla Circolare n. 285/13 della Banca d'Italia e dagli artt. 17 e 18 del D.M. 169/2020, si richiama l'attenzione dei Soci sulle specifiche previsioni al riguardo contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" di Banco BPM disponibile sul sito internet della Banca www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance – Documenti Societari*.

* * *

Si ricorda infine che i Sindaci che saranno nominati saranno soggetti anche alla verifica da parte della Banca Centrale Europea della sussistenza dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di controllo previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, per cui si invitano i presentatori delle Liste di Soci, nel valutare le candidature da proporre, a prendere visione delle indicazioni al riguardo emanate da tale Autorità nella Guida BCE.

* * *

POSSIBILI SCENARI A SECONDA DEGLI ESITI DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Si riportano di seguito i possibili scenari a seconda degli esiti delle votazioni assembleari relative all'elezione del Collegio Sindacale che si svolgerà ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale.

⁽¹⁴⁾ Cfr., in particolare, l'art. 26 TUB e la Circolare n. 285/13 della Banca d'Italia.

Si ricorda che in conformità alle pertinenti disposizioni dello Statuto sociale e nel rispetto delle previsioni normative in esso richiamate, il Collegio Sindacale è composto da 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti.

Scenari:

- (a) in caso di presentazione di una sola lista di candidati, e questa ottenga la maggioranza prevista dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, e la presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita alla persona che sarà indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.
- (b) In caso presentate due liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, base all'ordine progressivo con cui saranno stati elencati nelle sezioni della lista, 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti; e (ii) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che avranno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con cui saranno stati elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente. In tal caso la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui al presente punto (ii).
- (c) In caso di presentazione di più liste di candidati i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti:
 - (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con cui saranno stati elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente;
 - (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con cui saranno stati elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente;
 - (iii) dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con cui saranno stati elencati nelle sezioni della lista, 1 (un) Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che abbiano ottenuto la parità di voti. In tal caso, risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

Qualora, al termine delle votazioni e considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci che devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti privi di detti requisiti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati in possesso dei suddetti requisiti e non eletti tratti dalla medesima sezione

della stessa lista. In assenza di candidati in possesso dei suddetti requisiti all'interno della medesima sezione della stessa lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito (art. 35.8 dello Statuto sociale).

Qualora, al termine delle votazioni, la composizione dell'organo collegiale, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non consenta il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati appartenenti al genere meno rappresentato e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito (art. 35.9 dello Statuto sociale).

- (d) Ove nei termini non sia presentata alcuna lista di candidati, si procederà all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.

Per ogni altra informazione in merito all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si rinvia a quanto contenuto nello Statuto sociale.

* * *

Il presente testo, comprensivo di allegati, è depositato presso la sede legale del Banco BPM, in Milano, Piazza Filippo Meda, 4 (funzione Affari Societari di Gruppo – indirizzo e-mail: segreteria soci@bancobpm.it), a disposizione dei Soci e pubblicato sul sito *internet* della Società (www.gruppo.bancobpm.it – sezione *Corporate governance - Assemblea Soci* – *Assemblea ordinaria dei Soci del 16 aprile 2026*).

All.

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20. - Consiglio di Amministrazione

20.1. – Composizione, numero e requisiti

- 20.1.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) Consiglieri, anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 20.8..
- 20.1.2.** La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi.
- 20.1.3.** I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.
- 20.1.4.** Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa pro tempore vigente il Presidente e l'Amministratore Delegato.
- 20.1.5.** Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, almeno 8 (otto) amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti al successivo articolo 20.1.6.; tali amministratori sono denominati, nel presente Statuto, "**Amministratori Indipendenti**".
- 20.1.6.** Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:
- a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della Società o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
 - b) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate incarichi di

Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate;

- c) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali, gli “amministratori esecutivi” ed il “top management” – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;
- d) se ricopre l’incarico di amministratore indipendente in un’altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e) se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all’eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- i) se ha, o ha avuto nei tre precedenti esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;

- con un azionista significativo della Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;

- j) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "amministratori esecutivi":

- (i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381,

comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2., lettera f), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa;

- (ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;
- (iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati componenti del "top management" i soggetti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo ad essa facente capo.

Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. h) e i) del primo comma del presente articolo 20.1.6..

- 20.1.7.** I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona, fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6., un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società.

20.2. - Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

20.3. - Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- 20.3.1.** Fermo restando quanto previsto nell'articolo 20.1., non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
- 20.3.2.** Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della

Società o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipe, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

- 20.3.3. Fermi, ove più rigorosi, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i divieti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono contemporaneamente essere ricoperti dagli amministratori sono disciplinati in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 20.3.4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20.3.2., ove la causa di incompatibilità si verifichi dopo l'assunzione della carica, l'amministratore si intenderà automaticamente decaduto ove non rimuova la causa di incompatibilità entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
- 20.3.5. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. determina comunque la cessazione dalle cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- 20.3.6. Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione alla Società, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

20.4.- Liste di candidati

- 20.4.1. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. In caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), la lista deve essere composta in modo tale da rispettare le proporzioni fra generi previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 20.4.2. Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:
 - (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del Consiglio**"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica;
 - (ii) da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la

diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista di Soci**"); e

- (iii) da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la "**Lista di Soci - Dipendenti**").

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste *sub* (ii) e (iii) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

A pena di inammissibilità:

- a. le liste di candidati, diverse dalla Lista del Consiglio, devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea;
- b. ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio n. 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore

vigente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

- c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 20 (venti); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; (iii) al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c., fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 8 (otto) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);
- e. ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa indicato alla precedente lettera a), presso la sede della Società deve essere depositata ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e la dichiarazione di eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza;

- f. in aggiunta alla documentazione di cui alla precedente lett. e., i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio *status* di lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.

20.4.3. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

20.4.4. La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente con le stesse modalità previste per le liste presentate dai soci.

20.5. - Votazione

20.5.1. Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, fino a 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista. Qualora sia presentata la Lista del Consiglio, e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggiore numero di voti, gli amministratori spettanti a tale lista – secondo quanto precisato alla successiva lett. b) – sono tratti con le seguenti modalità:
 - i. l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato alla quale possono partecipare tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante;
 - ii. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
 - iii. risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
 - iv. in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
- (b) dalle liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, e fermo quanto specificato dalla successiva lett. (c), sono tratti:
 - i. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, 3 (tre) amministratori;

- ii. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi, 4 (quattro) amministratori;
 - iii. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 5 (cinque) amministratori;
 - iv. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 6 (sei) amministratori;
- (c) gli amministratori di cui alla precedente lett. (b) sono tratti dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti come segue:
1. ove non sia stata presentata la Lista del Consiglio ovvero, se presentata, questa non abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a): (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti; mentre (ii) i restanti amministratori da eleggere per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste, inclusa la Lista del Consiglio ove presentata, diverse da quella *sub* (i), in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;

2. ove invece sia stata presentata la Lista del Consiglio e questa abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a), i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) (x) che abbiano conseguito una percentuale pari o superiore al 3 (tre) per cento di voti (restando inteso in tal caso che i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore a detta percentuale sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia) ovvero (y) nel caso di cui all'art. 20.5.1.(b)i., dalle prime due liste per numero di voti ottenuti, secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1. ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate, inclusa la Lista del Consiglio, ove presentata, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio

20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1.(c)(1) e 20.5.1.(c)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1.(c)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante

nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

20.7. - Meccanismo Suppletivo

20.7.1. Se al termine delle votazioni, (i) non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione, se del caso come risultante dalla votazione individuale di cui al precedente articolo 20.5.1.(a)i.; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalle medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.8. - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo (i) indicato in sede di presentazione della Lista del Consiglio, laddove risultino eletti a seguito della ulteriore votazione individuale prevista dall'articolo 20.5.1.(a)i. ovvero (ii) della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1.. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di

Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto.

20.9. - Lista unica

20.9.1. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti. Ove il numero di candidati inseriti nella lista unica sia inferiore a 15 (quindici), i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con delibera assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.10. - Assenza di lista

20.10.1. Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3. in materia di composizione e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

20.11. - Sostituzione

20.11.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

20.11.2. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede, nel rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, come segue:

- a) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella

medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;

- b) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura, o, in difetto, tra i candidati che, eventualmente, dovessero essere stati proposti dai soci dipendenti della Società o di società controllate all'Assemblea nel rispetto delle previsioni statutarie in materia di presentazione delle Liste di Soci Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- c) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto da una Lista di Soci diversa dalla lista che dovesse aver ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura o, in difetto, tra i candidati delle eventuali altre Liste di Soci diverse dalla Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior numero di voti e diverse dalle Liste di Soci-Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione votando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
- d) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista del Consiglio, per il caso in cui tale lista non abbia conseguito il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

20.11.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

20.11.4. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista.

20.11.5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in

carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Consiglieri.

OMISSIS

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 33. - Composizione e numero

- 33.1.** Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente.
- 33.2.** Almeno due Sindaci effettivi e almeno un Sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 33.3.** La composizione del Collegio Sindacale assicura, in ossequio alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi.
- 33.4.** Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, i sindaci devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dall'articolo 20.1.6. del presente Statuto.
- 33.5.** Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.
- 33.6.** Inoltre: (i) i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- 33.7.** Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intero periodo di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Art. 34. - Elezione mediante liste

- 34.1.** La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci.
- 34.2.** Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione, i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno due dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 34.3.** Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono includere, tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi quanto in quella relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso al fine di assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- 34.4.** Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 34.5.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

- 34.6.** Le liste dei candidati devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Esse devono essere corredate, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e della normativa pro tempore vigente.
- 34.7.** Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 34.6. sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 34.6., risultino collegati tra di loro ai sensi della disciplina pro tempore vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.
- 34.8.** Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Le eventuali difformità o carenze che riguardino la, o la mancanza della, documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- 34.9.** Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 34.10.** Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
- 34.11.** Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 35. - Votazione

- 35.1.** Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.

- 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
- 35.3. Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata seconda per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
- 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata terza per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti, il Sindaco effettivo cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata quarta per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti.
- 35.5. In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
- 35.6. Qualora sia presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. In tale ultimo caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 35.7. Qualora siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine con

cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett. b).

- 35.8.** Qualora, al termine delle votazioni e considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci che devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti privi di detti requisiti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati in possesso dei suddetti requisiti e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati in possesso dei suddetti requisiti all'interno della medesima sezione della stessa lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 35.9.** Qualora, al termine delle votazioni, la composizione dell'organo collegiale, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non consenta il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati appartenenti al genere meno rappresentato e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 35.10.** Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.
- 35.11.** Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
- 35.12.** Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista nel rispetto dei requisiti di professionalità di cui all'art. 33.2. e del principio dell'equilibrio tra i generi e, in subordine, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica

fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio. Ove non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità indicate in precedenza, l'Assemblea delibera la sostituzione ai sensi dell'articolo 35.13. che segue.

35.13. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del precedente articolo 35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
- (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 34.4., senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati da o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi

35.14. L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

**ALLEGATO 2A-1 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto [●], nato a [●] il [●], cittadino italiano, residente in [●], [●] - codice fiscale [●], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute

nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale:
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo [la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo ad ipotesi di incompatibilità: con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto di interlocking") dichiara di ricoprire la carica di [•] nella società [•] e di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM];
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di

indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

[.]

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

- ☐ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo

se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc.);

- ☐ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;
- ☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;
- ☐ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax*): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali

in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili.

L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☐ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato

è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

- ☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

- ☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

- ☐ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM

per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM *[la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: a tal proposito, dichiara di impegnarsi a dimettersi dalle cariche incompatibili, al fine di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM];*

- D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA

- E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti

connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della
Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo

673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti

della riabilitazione:

(i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

(ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni

collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3,

lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli

organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;
- xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in

ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;

- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Il Dichiarante

INFORMATIVA

sul trattamento dei dati personali

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette

dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la

loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, cittadino/a italiano/a, residente in _____, _____, codice fiscale _____, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premessi che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato di *Corporate Governance*, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionare l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
 - c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
 - d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
 - g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
 - h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera

- i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:
- | | |
|--|---|
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi del Codice di <i>Corporate Governance</i> |
| ☐ di non essere | |
-
- | | |
|--|--|
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F. |
| ☐ di non essere | |
-
- | | |
|--|--|
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020 |
| ☐ di non essere | |

in quanto sussistono le seguenti cause: ☐

Distinti saluti.

.....
(data)

.....
(nome e cognome)

ALLEGATO 2A-2 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•], cittadino italiano, residente in [•], [•] - codice fiscale [•], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia");

vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e [Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato] del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione e [Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato] della Capogruppo [la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo ad ipotesi di incompatibilità: con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto di interlocking") dichiara di ricoprire la carica di [•] nella società [•] e di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM];
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e

[Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato] della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

C) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione e in particolare per [il Presidente del Consiglio di Amministrazione / l'Amministratore Delegato] delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dagli artt. 20.1.3 e 20.1.4 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

[•]

D) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☐ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non

Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

- ☐ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;
- ☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a

tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

- ☐ informativa contabile e finanziaria (*i.e.*: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax*): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;
- ☐ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di *business* in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;
- ☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance,

AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

- ☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;
- ☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche

di organizzazione aziendale;

- ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM [la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: a tal proposito, dichiara di impegnarsi a dimettersi dalle cariche incompatibili, al fine di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM];

- D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al

cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA

- E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque

delitto non colposo;

- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
 - i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti

irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni

dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;
- xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare

per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- L) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e [Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato].

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Il Dichiarante

INFORMATIVA

sul trattamento dei dati personali

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette

dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la

loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____, cittadino/a italiano/a, residente in _____, _____, codice fiscale
_____, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e
[Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato] di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

4. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato di *Corporate Governance*, al quale Banco BPM aderisce;
5. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionare l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
6. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
 - c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
 - d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
 - g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
 - h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera

- i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:
- | | |
|--|---|
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi del Codice di <i>Corporate Governance</i> |
| ☐ di non essere | |
-
- | | |
|--|--|
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F. |
| ☐ di non essere | |
-
- | | |
|--|--|
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020 |
| ☐ di non essere | |

in quanto sussistono le seguenti cause: ☐

Distinti saluti.

.....
(data)

.....
(nome e cognome)

ALLEGATO 2B-1 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto [●], nato a [●], il [●], cittadino italiano, residente in [●], [●] - codice fiscale [●], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) l'art. 33 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla **carica di componente effettivo del Collegio Sindacale del Banco BPM** e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

[●]

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo; *[la frase è che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo ad ipotesi di incompatibilità: con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto*

di interlocking") dichiara di ricoprire la carica di [•] nella società [•] e di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale del Banco BPM];

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: *curriculum vitae* e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di *interlocking* e del *time commitment*) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale dall'art. 9 del D.M. 169/2020 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000:

☐ essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal [•], ovvero

☐ avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni oppure di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

[•]

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☐ mercati finanziari;

☐ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

☐ indirizzi e programmazione strategica;

☐ assetti organizzativi e di governo societario;

☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);

☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

- ☐ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☐ informativa contabile e finanziaria;
- ☐ tecnologia informatica.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

- ☐ in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
 - ☐ l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: *[la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: a tale proposito, dichiara di impegnarsi a rispettare i limiti al cumulo degli incarichi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM];*
- D) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA

- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato – fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

- (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020, sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
 - ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
 - iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa

e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale;

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto, con la firma della presente dichiarazione, attesta di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- *curriculum vitae*;

- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza;
- copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti.

Luogo e data

Il Dichiarante

INFORMATIVA

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**

P.zza Filippo Meda, 4

20121 Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, cittadino/a italiano/a, residente in _____, _____, codice fiscale _____,

in relazione alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

PREMESSO CHE

1. la nozione di indipendenza definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6 – il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato di *Corporate Governance*, al quale Banco BPM aderisce – con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è applicabile, ai sensi del Codice di *Corporate Governance* e dell'art. 33.4 dello Statuto sociale, anche ai componenti del Collegio Sindacale;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
- assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

DICHIARO:

- di essere in possesso, in relazione alla candidatura quale componente del Collegio Sindacale, del requisito di indipendenza ai sensi degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
 - a) di non trovarmi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
 - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
 - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione
 - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o

subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.

- b) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
- dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;
 - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
- c) di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate.

Distinti saluti.

.....
.....

(data)

(nome e cognome)

ALLEGATO 2B-2 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto [●], nato a [●], il [●], cittadino italiano, residente in [●], [●] - codice fiscale [●], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) l'art. 33 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla **carica di componente supplente del Collegio Sindacale del Banco BPM** e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

[●]

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente supplente del Collegio Sindacale della Capogruppo; *[la frase è che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che potrebbero dare luogo ad ipotesi di incompatibilità in caso di subentro nella carica di Sindaco effettivo: a tale proposito, dichiara di ricoprire la carica*

di [•] nella società [•]; carica, questa, che – fino all'eventuale subentro nella carica di Sindaco Effettivo – non rileva ai fini delle fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 36 Legge 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking");

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente supplente del Collegio Sindacale della Capogruppo – il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: *curriculum vitae* e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazioni di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di *interlocking* e del *time commitment*) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale (i) delle Banche dall'art. 9 del D.M. 169/2020; (ii) delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000:

☐ essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal [•], ovvero

☐ avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni oppure di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

[•]

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☐ mercati finanziari e/o bancari;

☐ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

☐ indirizzi e programmazione strategica;

☐ assetti organizzativi e di governo societario;

☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);

☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

- ☐ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☐ informativa contabile e finanziaria;
- ☐ tecnologia informatica.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

- ☐ in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
 - ☐ l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM ai fini della carica quale Sindaco Supplente della Banca. Dichiaro, altresì, di impegnarsi a soddisfare i medesimi requisiti nel caso de, e a far data da, l'eventuale subentro nella carica di Sindaco Effettivo del Banco BPM;
- D) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA

- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e

delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato – fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

(ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020, sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle

norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii.informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale;

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto, con la firma della presente dichiarazione, attesta di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza;

- copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti.

Luogo e data

Il Dichiarante

INFORMATIVA

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**

P.zza Filippo Meda, 4

20121 Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, cittadino/a italiano/a, residente in _____, _____, codice fiscale _____,

in relazione alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

PREMESSO CHE

1. la nozione di indipendenza definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6 – il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato di *Corporate Governance*, al quale Banco BPM aderisce – con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è applicabile, ai sensi del Codice di *Corporate Governance* e dell'art. 33.4 dello Statuto sociale, anche ai componenti del Collegio Sindacale;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
- assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

DICHIARO:

- di essere in possesso, in relazione alla candidatura quale componente del Collegio Sindacale, del requisito di indipendenza ai sensi degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
 - a) di non trovarmi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
 - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
 - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione
 - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o

subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.

- b) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
- dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;
 - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
- c) di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate.

Distinti saluti.

.....
.....

(data)

(nome e cognome)

ALLEGATO 3A - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

BANCO BPM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
16 aprile 2026 (unica convocazione)

ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028
AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori (*)

.....

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di [•] componenti del Consiglio di Amministrazione composta dai nominativi di seguito indicati:

1., nato a il (**)

Il Socio proponente elegge / i Soci proponenti eleggono domicilio presso

.....

Il sottoscritto socio presentatore concorre alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 e delle relative norme attuative venga allegata al presente documento. Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

Signor/a _____ nato/a _____ il _____

n. azioni _____

(firma del socio presentatore)

(*) Indicare lo status di "Lavoratore Dipendente" del Banco BPM o di società da questo controllate, in caso di Lista di Soci - Dipendenti presentata, ai sensi dell'art. 20.4.2, comma 1, punto (iii), dello Statuto sociale.

(**) Indicare per ciascun candidato per il Consiglio di Amministrazione i relativi elementi identificativi.

ALLEGATO 3B - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEI SINDACI

BANCO BPM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
16 aprile 2026 (unica convocazione)

ELEZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028
AI SENSI DEGLI ARTT. 33, 34 E 35 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di [•] Sindaci effettivi e [•] Sindaci supplenti composta dai nominativi di seguito indicati:

SINDACI EFFETTIVI

1., nato a il Sindaco effettivo (*)

SINDACI SUPPLENTI

1., nato a il Sindaco supplente (*)

Il Socio proponente / i Soci proponenti eleggono domicilio presso
.....

Il sottoscritto Socio presentatore concorre alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs 58/1998 e delle relative norme attuative venga allegata al presente documento. Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

Signor/a _____ nato/a _____ il _____

n. azioni _____

(firma del socio presentatore)

(*) Indicare per ciascun candidato per il Collegio Sindacale i relativi elementi identificativi.